

ESENTE
PER REDAMTO

04185/23

1

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -

Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
DISCIPLINARI
RAPPORTO
PRIVATO

Ud. 20/12/2022 - CC

R.G.N. 27915/2021

Rep. *Pom 4185*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27915-2021 proposto da:

(om. (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

presso la (omissis) rappresentato e difeso

dall'avvocato ((omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in (omissis) presso lo studio

dell'avvocato ((omissis) , che la difende unitamente

all'avvocato I (omissis)

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 698/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 21/07/2021;

M

1

12182
23

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza n. 698/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , (omissis) (omissis) (infermiere nel reparto di neuropsichiatria infantile), nei confronti della , (omissis) aveva ridotto la sanzione disciplinare a 4 mesi, in luogo di quella di sei mesi senza retribuzione, irrogata, rigettando le altre domande.

2. La Corte distrettuale ha ritenuto corretto l'operato della datrice di lavoro in ordine alla audizione dell'incolpato nella procedura disciplinare e in quella di accertamento dei fatti contestati che ha considerato, in sede giudiziale, dimostrati e provati (somministrazione ad un paziente di un farmaco al posto di un altro con relativa alterazione della cartella clinica).

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A (omissis) (omissis) fidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso I (omissis)

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

CONSIDERATO CHE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con un primo motivo, rubricato "Violazione di legge" - "Mancata audizione richiesta dal dipendente", il ricorrente, richiamando un precedente di legittimità, denuncia che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto in astratto che, sebbene l'incolpato lo avesse richiesto, avrebbe potuto anche non essere sentito dal Collegio disciplinare qualora avesse presentato difese scritte. Con riguardo alla sua posizione deduce, quindi, che illegittimamente non era stato convocato per una nuova audizione nonostante alla prima udienza disciplinare, attesa la sua impossibilità di presenziare per motivi di salute (certificato medico), era stato espressamente chiesto a verbale, nel suo interesse, di essere sentito.

3. Con il secondo motivo si censura la "valutazione delle prove acquisite, violazione artt. 115 e 116 cpc, ovvero del teste che per sua stessa

ammissione non ricorda”, censurando, in sostanza, il malgoverno delle risultanze istruttorie.

4. Il primo motivo non è fondato.

5. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ma con un principio che può essere esteso anche alla materia del lavoro privato, questa Corte (sent. n. 9321/2021) ha precisato che all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente, raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano.

6. Nella fattispecie, l'incolpato, con la contestazione disciplinare, è stato ritualmente convocato per l'audizione prevista per il 20.9.2019; venivano depositate tramite il proprio legale memorie difensive; non veniva chiesto alcun rinvio preliminare; all'audizione si presentava, poi, solo il difensore che dichiarava l'impossibilità del suo assistito a comparire senza nulla preannunciare su eventuali difese integrative da rendere; la datrice di lavoro aveva, inoltre, evidenziato che dalla documentazione medica prodotta non si evinceva una impossibilità a comparire.

7. Questo Collegio ritiene, quindi, alla luce di tale ricostruzione, esente dai vizi denunciati la decisione di secondo grado perché conforme al principio di diritto sopra esposto e soprattutto per la genericità delle censure mosse con il motivo di ricorso, sia per quanto riguarda la indicazione del contenuto del certificato medico (che avrebbe precluso la comparizione al lavoratore) sia per ciò che concerne la precisazione dell'asserito pregiudizio al diritto di difesa patito, assolutamente non specificato.

8. Il secondo motivo è inammissibile.

9. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.

10. In tema, infatti, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.

11. Infine, va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

12. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi delle risultanze processuali, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, dimostrate le condotte oggetto di contestazione disciplinare.

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

14. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 I, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

22


PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022

Il Presidente

Dott.ssa Adriana Doronzo



Depositato in Cancelleria

Oggi, 10 FEB. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Gianpiero Di Filippo

